

Messaggio

numero **4601**
data **3 dicembre 1996**
dipartimento **Opere sociali**

**Concernente la modifica della Legge 25 giugno 1973
concernente il promovimento, il coordinamento ed il
sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane**

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con questo messaggio il Consiglio di Stato vi propone la proroga per l' anno 1996 della norma transitoria che prevede un limite massimo, pari al 6% del gettito d' imposta cantonale della partecipazione dei Comuni alla copertura delle spese d' esercizio degli istituti per anziani sussidiati dal Cantone.

Questa norma è prevista dall' art. 20 cpv. 2 della Legge 25 giugno 1973 concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

La norma transitoria, che limita al 6% del proprio gettito d' imposta cantonale la partecipazione dei Comuni alla copertura delle spese d' esercizio degli istituti per anziani sussidiati dal Cantone, è stata introdotta la prima volta con Decreto legislativo del 22 dicembre 1992, con validità limitata al biennio 1991-1992, è in seguito stata prorogata per il biennio 1993-1994, con Decreto legislativo 21 dicembre 1993, ed è ancora stata prorogata per l' anno 1995 con Decreto legislativo del 21 dicembre 1994. Per quanto riguarda le considerazioni di fondo, che hanno portato il Consiglio di Stato a proporre questa misura finanziaria, si rimanda quindi ai messaggi n. 4017 del 10 novembre 1992, n. 4142 del 24 agosto 1993 e n. 4327 del 22 novembre 1994, anche se le stesse possono essere così riassunte:

- Ricerca di una soluzione globale del problema sulla ripartizione di competenze e oneri finanziari tra Cantone e Comuni;
- Reimpostazione dei rapporti tra le strutture istituzionali, le sedi ambulatoriali e i servizi di aiuto domiciliare.

Il primo problema era stato in particolare sollevato con un' iniziativa parlamentare presentata dall' onorevole C. Donadini (18 dicembre 1988). Come a voi noto, sulla base del rapporto elaborato dal gruppo di lavoro istituito dal Consiglio di Stato con il mandato di esaminare il problema, codesto Consiglio si esprimeva in un primo tempo in modo negativo circa importanti cambiamenti nella ripartizione di oneri e competenze attuali tra Cantone e Comuni.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, è invece stata creata una Commissione interdipartimentale, richiesta anche dalla Commissione sanitaria del Gran Consiglio, con il compito di preparare uno studio preliminare nonché delle proposte in risposta all' iniziativa popolare per il promovimento delle cure extra ospedaliere e dei servizi a domicilio (iniziativa popolare "Spitex").

Il rapporto finale della Commissione interdipartimentale è stato in seguito ripreso ed approvato dal Consiglio di Stato e successivamente trasformato in una proposta di legge con il messaggio n. 4287 del 31 agosto 1994.

In particolare codesto Consiglio, nella stesura del messaggio suddetto, ha ritenuto di riprendere in un unico testo, oltre al potenziamento ed alla ristrutturazione dei servizi di cura e assistenza a domicilio, anche una nuova modalità di ripartizione degli oneri e delle competenze tra il Cantone e i Comuni per il settore degli Ospedali pubblici (EOC), degli istituti per anziani e dei servizi di assistenza e cure a domicilio.

Considerato che questo importante messaggio è tuttora al vaglio della Commissione sanitaria e che dovrà ancora essere sottoposto per esame al Parlamento, appare evidente, ritenuti i tempi occorrenti per completare tale procedura, prorogare per il 1996

la norma transitoria.

Fermo restando le osservazioni evidenziate nei messaggi precedenti, che hanno portato a proporre la misura di limitazione del contributo comunale entro il massimo del 6% del gettito d' imposta cantonale, e preso atto di quanto finora emerso dalla discussione già a livello di Commissione parlamentare del messaggio Spitex, si propone verosimilmente per l' ultima volta, e limitatamente per l' anno 1996, la proroga della misura transitoria suindicata.

II. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Per quanto riguarda le incidenze finanziarie conseguenti alla nuova proposta, vi presentiamo la seguente tabella:

Esercizio	1. Contr. comunale senza applicaazione limite 6%	2. Cont r. comunale con applicazione limite 6%	3. Differen za a carico Cantone con applicazione limite 6%	4. % (3 su 1)	Comuni interessati
1991	16'501'549.--	15'687'712.--	813'837.--	4.93	47
1992	20'411'598.--	19'066'738.--	1'344'860.--	6.58	52
1993	23'614'409.--	21'943'697.--	1'670'712.--	7.07	65
1994	26'734'990.--	24'778'164.--	1'956'826.--	7.31	66
1995	29'249'058.--	26'973'789.--	2'275'268.--	7.77	78
1996			2'650'770.--		

I dati riguardanti gli anni 1991-1995 sono definitivi mentre il calcolo per il 1996 viene stimato globalmente aumentando di fr. 2.-- ogni giornata di presenza che nel 1995 determinava il sorpasso del 6% del gettito d' imposta cantonale per Comune (187'751). L' ipotesi considerata per il calcolo relativo all' anno 1996 è inoltre la seguente:

- a) i dati sul gettito d' imposta cantonale di ogni Comune, sono quelli del 1994; questo poichè risulta difficile quantificare, al momento attuale, aumenti o diminuzioni importanti dello stesso per l' anno 1995.
- b) l' onere a carico del Comune di fr. 36.-- (20% del costo medio di tutti gli istituti sussidiati).
- c) gli ospiti del consuntivo 1995 (giornate di presenza) Comune per Comune.

La crescita della differenza a carico del Cantone va imputata in particolare all' incidenza dell' aumento del contributo giornaliero a carico dei Comuni in contrapposizione alla minore crescita del gettito d' imposta cantonale che nelle ipotesi di calcolo, per il 1996, rimane fisso al dato relativo alla situazione 1994, come evidenziato dalla seguente tabella:

Esercizio	Contr. comunale giornaliero	Aumento in percentuale rispetto anno precedente	Gettito fiscale cantonale globale	Aumento in percentuale rispetto anno precedente
1989	--.--	--.--	712'688'642.--	--.--
1990	--.--	--.--	742'967'469.--	+ 4.25%
1991	27.--	--.--	788'610'973.--	+ 6.15%
1992	30.11	+ 11.51%	812'332'760.--	+ 3.00%
1993	30.85	+ 2.45%	867'066'884.--	+ 6.73%
1994	32.52	+ 5.41%	878'329'735.--	+ 1.29%
1995	33.84	+ 4.05%		+ 0%
1996	36.--	+ 6.38%		

Considerato inoltre che parte dei Comuni che beneficiano del limite del 6% sono in regime di compensazione e che il fondo dello stesso è alimentato nella misura di circa il 60% dai Comuni e del 40% dal Cantone, la maggiore spesa a carico del Cantone viene ridimensionata per la parte che sarebbe comunque stata presa a carico, senza l' applicazione del limite suddetto.

III. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa proposta non è specificatamente contemplata nelle Linee direttive. Il piano finanziario della gestione corrente, alla posizione relativa ai contributi per gli istituti per anziani, considera la partecipazione dei Comuni secondo le indicazioni di questo Messaggio.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 3 dicembre 1996 n. 4601 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge concernente il promovimento, il coordinamento ed il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973 è così modificata:

Art. 20 cpv. 2

2 Per il periodo 1991-1996 il contributo dei Comuni, menzionato all' art. 6b cpv. 1 e 2, non può superare il limite massimo del 6% del gettito d' imposta cantonale degli stessi.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.